

epidemiologica da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del *virus* COVID-19”», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 19 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato *report* n. 40, dal quale, oltre alla tendenza di un lento e progressivo peggioramento della situazione epidemiologica a livello nazionale, si evince che le Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nonché uno scenario «di tipo 2» ed un livello di rischio moderato ovvero moderato ad alta probabilità di progressione;

Vista, altresì, la nota del 19 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*quater*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Misure di contenimento del contagio
nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di una nuova classificazione, alle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise si applicano le misure di cui all'art. 2 del citato decreto.

2. La presente ordinanza è efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e per un periodo di quindici giorni.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2021

Il Ministro della salute: SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 311*

21A01169

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 dicembre 2020.

Riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - annualità 2020.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;



Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà», come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, in particolare:

all'art. 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale;

all'art. 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che ai sensi dell'art. 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale;

all'art. 7: al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, siano attribuite agli ambiti territoriali le risorse del Fondo povertà; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

Visto l'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di stabilità 2019)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», e contestualmente riduce la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visto, in particolare, l'art. 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che:

al comma 1 condiziona l'erogazione del beneficio del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

ai commi da 2 a 11 definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonché definisce gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari che sottoscrivono un Patto per il lavoro;

al comma 12 stabilisce in riferimento ai beneficiari convocati dai servizi dei comuni, le modalità di collaborazione tra i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sulla base della valutazione preliminare dei bisogni;


al comma 13 stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

al comma 14 stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto anche l'art. 12, comma 12, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che, in particolare:

al primo periodo stabilisce che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato art. 4, comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusiones relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;

al secondo periodo stabilisce che sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018;



Considerato che alla luce del citato art. 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, le risorse residue del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dedicate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono pari rispettivamente a 347 milioni nel 2019 e 587 milioni nel 2020;

Visto l'art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera b), che prevede che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nonché il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2019;

Ritenuto di dover confermare le indicazioni per l'attuazione del citato Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano medesimo, nonché di dover stabilire il riparto delle risorse per l'annualità 2020;

Considerata la circolare n. 1 del 2020 del direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale che fornisce indicazioni al sistema dei servizi sociali per il periodo di vigenza dello stato di emergenza causato dal diffondersi del virus COVID-19;

Visto l'art. 40, comma 1-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente ai comuni e gli

ambiti territoriali delle regioni di destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e per un periodo di due mesi;

Vista la nota n. 4771 del 12 giugno 2020 del direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale recante disposizioni specifiche connesse all'emergenza sanitaria legata all'epidemia COVID-19;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2019 - supplemento ordinario n. 46 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'annualità 2020 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Acquisita, in data 23 novembre 2020, l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:


Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

b) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;



c) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

d) «Piano per i servizi di contrasto alla Povertà»: il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, adottato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018;

e) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

g) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con decisione C (2019) n. 5237 dell'11 luglio 2019 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

h) «Puc»: i Progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4/2019;

i) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata.

Art. 2.

Piano per i servizi di contrasto alla Povertà

1. È fatto salvo il Piano per i servizi di contrasto alla Povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2018, ferme restando le seguenti modificazioni:

a) per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Rdc, oltre che al ReI fino a conclusione della misura. In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del ReI, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'inclusione sociale;

b) per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, le sezioni del Piano denominate «Le priorità: i punti per l'accesso al REI» e «I punti per l'accesso al REI: l'obiettivo» sono soppresse;

c) ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse del Fondo Povertà possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali, nonché degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL, ove non già sostenute dalle risorse PON inclusione, e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a).

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale già definiti in coerenza con le indicazioni programmatiche contenute nel Piano di cui al comma 1. Laddove l'atto di programmazione fosse anche riferito alle risorse per le annualità 2019 e 2020, restano ferme le modificazioni per gli effetti di cui al comma 1, lettere a), b) e d) nonché la possibilità di integrazione di cui al comma 1, lettera c).

3. Laddove gli atti di programmazione regionali di cui al comma 2 non fossero riferiti al 2020, e in ogni altro caso ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei.

4. L'atto di programmazione di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità di cui all'allegato A e contiene:

a) il quadro di contesto;

b) le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Povertà;

c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo;

d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.

5. Gli atti di programmazione regionali, di cui al comma 3, sono trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'avvenuta registrazione alla Corte dei conti del presente decreto.



Art. 3.

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo Povertà per l'anno 2020 sono pari a 587 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle finalità di seguito indicate.

Finalità	2020
a) Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art. 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'art. 12, comma 12 e gli interventi e servizi rivolti ai bisogni di assistenza emersi in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter, decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.	562
b) Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017.	20
c) Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'art. 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017.	5
TOTALE	587

Art. 4.

Servizi per i Patti per l'inclusione sociale

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in favore dei beneficiari del Rei e del Rdc, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1 e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono finanziabili anche qualora fossero erogati in favore di persone che non beneficiano del Rei o del Rdc, se realizzati per soddisfare i bisogni di assistenza emersi in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento al periodo 17 marzo - 16 maggio 2020, ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Le somme di cui al presente articolo per l'annualità 2020 sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti indicatori:

a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del Rei o del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui è attribuito un peso del 60%;

b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è attribuito un peso del 40%.


4. Le quote regionali di riparto delle somme di cui al presente articolo, in percentuale del totale nazionale, ottenute secondo la metodologia di cui al comma 3, sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma precedente, sulla base dei seguenti indicatori:

a) quota di nuclei beneficiari del Rei o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui è attribuito un peso del 60%;

b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è attribuito un peso del 40%.

6. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del presente decreto, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui al successivo comma 11, criteri ulteriori ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza ovvero



confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, l'indicatore di cui al comma 5, lettera *a*) non può pesare meno del quaranta per cento del totale e l'indicatore di cui al comma 5, lettera *b*), non meno del quaranta per cento;

7. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione. In tal caso è necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo Povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6, notiziandone il Ministero nei successivi trenta giorni secondo lo schema previsto dall'allegato B, parte integrante del presente decreto.

8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 7, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione o della sua integrazione, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 3 e all'art. 2, comma 2, con le finalità del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1.

9. Alle finalità di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al PON inclusione riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse già assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019, successivamente esteso a giugno 2021, mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le risorse assegnate agli ambiti territoriali mediante l'avviso pubblico n. 1/2019 – PaIS, adottato con decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019.

10. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 3 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui Patti per l'inclusione sociale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità impiegate.

11. L'erogazione delle risorse per l'anno 2020 è subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'annualità precedente. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'art. 3 del presente decreto avviene con l'inserimento delle informazioni in piattaforma dedicata secondo le modalità previste per le risorse già assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 9, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016 nonché secondo le modalità di cui al successivo avviso 1/2019-PaIS.

Art. 5.

Altri interventi e servizi

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b*) e *c*), sono utilizzate per le finalità e nelle modalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 28 dicembre 2020

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CATALFO


*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021, n. 197



Tabella 1
Riparto risorse Fondo povertà – Art. 3, co. 2, lett. a) – Annualità 2020

Regioni	Quota regionale popolazione residente (%) [A]	Quota regionale beneficiari REI/RdC (%) [B]	Quote riparto risorse Fondo Povertà (%) [C] = 0,4 * [A] + 0,6 * [B]	Somme assegnate al complesso degli ambiti territoriali della regione (€)
Abruzzo	2,21	1,97	2,06	11.577.200
Basilicata	0,94	0,89	0,91	5.114.200
Calabria	3,25	6,79	5,38	30.235.600
Campania	9,78	21,29	16,68	93.741.600
Emilia-Romagna	7,55	3,04	4,84	27.200.800
Friuli-Venezia Giulia	2,05	0,90	1,36	7.643.200
Lazio	9,91	9,24	9,51	53.446.200
Liguria	2,61	1,97	2,22	12.476.400
Lombardia	17,08	7,83	11,53	64.798.600
Marche	2,57	1,27	1,79	10.059.800
Molise	0,51	0,58	0,55	3.091.000
Piemonte	7,34	5,30	6,12	34.394.400
Puglia	6,77	9,29	8,29	46.589.800
Sardegna	2,75	4,04	3,53	19.838.600
Sicilia	8,40	18,92	14,71	82.670.200
Toscana	6,29	3,22	4,45	25.009.000
Umbria	1,49	0,98	1,18	6.631.600
Valle D'Aosta	0,21	0,09	0,14	786.800
Veneto	8,29	2,39	4,75	26.695.000
Totale complessivo	100,00	100,00	100,00	562.000.000




Allegato A

ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2020

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto
<p>Delineare il quadro di contesto, articolandolo con riferimento alle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, <i>lettere a) e b)</i>, in particolare:</p> <p>1.1 Il quadro normativo e i dati di contesto</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di contrasto alla povertà (inclusi gli interventi rivolti alle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora). ➤ Riportare sinteticamente eventuali dati sul contesto economico-sociale ritenuti rilevanti per motivare la scelta programmatica, incluso lo stato di attuazione del Piano, relativamente alla precedente annualità. ➤ L'articolo 2, comma 3 del presente decreto prevede che le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni <i>“nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà”</i>. Descrivere com'è avvenuto il confronto, la consultazione e il coinvolgimento. <p>1.2 Gli Ambiti territoriali di programmazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indicare eventuali norme regionali che disciplinano l'adozione di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro o altre modalità di programmazione ed erogazione integrata degli interventi (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 147/2017). ➤ Indicare eventuali norme regionali o atti di indirizzo che disciplinano la gestione associata dei servizi. ➤ Indicare le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328 del 2000, applicabili in riferimento all'attuazione del Piano.
2. Le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Povertà
<p>2.1 Coordinamento dei servizi territoriali</p> <p>Fornire le seguenti indicazioni e indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indicazioni relative alla promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e servizi (ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 147/2017); ➤ Indicazioni relative alla composizione delle equipe multidimensionali, composte di operatori appartenenti alla rete dei servizi territoriali (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D. Lgs. 147/2017); ➤ Indicazione delle specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari eventualmente residenti in Comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti (comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro); <p>2.2 Terzo settore</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità di coinvolgimento del terzo settore impegnato nel campo delle politiche sociali e, in particolare, della lotta alla povertà;



3. Risorse finanziarie, incluse quelle afferenti a PON e POR riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del FSE

- Indicare le risorse destinate a ciascuna delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per fonte di finanziamento, in particolare indicando oltre alle risorse del Fondo povertà, le risorse regionali e le risorse del FSE, dedicate alle medesime finalità. Indicare, in particolare, se alle finalità del Piano concorrono le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) e in caso positivo descrivere per ciascun Programma (PON o POR) in sintesi le aree di intervento e l'ammontare delle risorse

4. Gli interventi e i servizi programmati

4.1 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale

Con riferimento alla finalità del rafforzamento dei servizi per i Patti per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente decreto, il piano, come modificato per gli effetti della introduzione del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede le seguenti priorità e obiettivi:

- *Servizio sociale professionale.* Costituisce il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment (l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione.

Obiettivo: Il Piano stabilisce come prioritario assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti. Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell'ambito da quella desiderata, secondo lo schema seguente:

- Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti: almeno il 60% delle risorse
- Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti: almeno il 40% delle risorse
- Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti: almeno il 20% delle risorse
- Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti: requisito soddisfatto

L'obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del servizio sociale professionale (cioè, non solo per l'area povertà), anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d'interventi.

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori.

- *Sostegni nel progetto personalizzato.* Il Fondo Povertà, interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nello specifico degli interventi e servizi sociali. L'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147, è tassativo ed è il seguente:

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

Obiettivi: almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di



analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali sopra definiti; inoltre, attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qualvolta si presenti una situazione di bisogno complesso (per cui sia definito il quadro di analisi) e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

- *Servizi per l'accesso*: fatti salvi gli obiettivi sopra citati, rientra tra le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà, ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d. lgs. 147/2017, il rafforzamento dei servizi di segretariato sociale;
- *Sistemi informativi*. Nel limite del 2% delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a), del presente decreto, eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2 settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza.
- *Progetti utili alla collettività (PUC)*. Finanziamento degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del D.L. n.4/2019

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori, eventualmente richiamando la normativa regionale in materia. Laddove alle finalità sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo del Fondo povertà derivanti dal Piano, in attuazione degli obiettivi di servizio, per il riconoscimento dei livelli essenziali.

4.2 Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora

Con riferimento al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del presente decreto, finalità e modalità sono definite dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.

- *Interventi e servizi*. Sono finanziabili interventi e servizi individuati nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015. È in ogni caso assicurata priorità all'avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'housing first, di cui alle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia".

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori. Per le città metropolitane oggetto di trasferimento diretto, ai sensi del citato articolo, le regioni possono delegare ai relativi comuni capoluogo la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza. Indicare se ci si avvale di tale facoltà. Laddove alle finalità sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo della quota servizi del Fondo povertà derivanti dal Piano.

- *Selezione degli ambiti*. Selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate. In ogni caso non accedono al riparto gli ambiti territoriali in cui la popolazione residente sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti. Indicare se ci si avvale della deroga a quanto previsto al periodo precedente, motivata dalla specifica presenza in un ambito escluso ai sensi del periodo precedente, di un numero di persone senza dimora maggiore rispetto a quello di altri ambiti inclusi nel riparto. Indicare per gli ambiti selezionati la quota di risorse loro assegnata.



Allegato B

Monitoraggio dei flussi finanziari

1. Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data provvedimento

2. Riparto delle risorse annualità 2020: quote attribuite agli ambiti territoriali	
Denominazione ambito territoriale	Importo Fondo Povertà 2020

3. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati		
Denominazione dell'ambito territoriale	Annualità	
	Numero e data del pagamento	Importo
Totale		

